



Consolato Generale d'Italia
Chongqing

DETERMINA A CONTRARRE

(forniture e servizi ordinari di valore stimato pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 140.000 euro)
n. 60/2022

IL CONSOLE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, “Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri”;

VISTO in particolare l’art.158, comma 3 del citato D.P.R. n.18/1967, come modificato dal D.lgs. 7 aprile 2000, n.103, in materia di previdenza e assistenza in favore degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, che recita: “Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, essa viene assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale. Nel caso la normativa locale non preveda forme di assicurazione sanitaria obbligatoria, o qualora statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati, per prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternità, presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale. La polizza deve prevedere anche la copertura del coniuge, purché convivente e a carico, e dei figli fino al ventiseiesimo anno di età, purché conviventi e a carico.”

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, “Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, “Regolamento recante disciplina delle procedure per l’affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all’estero”;

VISTO il Messaggio Ministeriale n.63043 del 3 aprile 2017 che indica le procedure per l’affidamento dei contratti all’estero e le istruzioni operative per la stipula dei contratti di assicurazione per il personale a contratto, sottoscritti dalle Sedi all’estero in qualità di stazioni appaltanti;

CONSIDERATA l’esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all’articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;

CONSIDERATO che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della sede, si rende necessario rinnovare la polizza di assicurazione sanitaria, con scadenza il 23 novembre 2022, in favore del personale con contratto a legge locale di nazionalità italiana in servizio presso questa sede e dei familiari aventi diritto;

CONSIDERATO che non si è ritenuto opportuno aderire alla polizza Allianz, in convenzione con il MAECI, per le seguenti ragioni:

- il regime di assistenza diretta è previsto solo in caso di prestazioni sanitarie erogate da istituti di cura convenzionati con la compagnia Allianz, che nella Circostrizione di questa Sede sono presenti in numero estremamente ridotto: nella Municipalità di Chongqing, ad esempio, l'unico istituto di cura convenzionato risulta essere "Global Doctor", che offre, peraltro, un'assistenza sanitaria di tipo ambulatoriale, mentre non figura alcuna struttura ospedaliera convenzionata;
- l'evidente carenza di strutture convenzionate e il sistema prevalentemente "a rimborso" non consente, o limita eccessivamente, la fruizione delle prestazioni sanitarie in relazione alle tariffe applicate dalle strutture che offrono servizi sanitari di tipo occidentale. Tale sistema comporta che gli interessati per avere accesso alle cure, anche in casi emergenziali, debbano anticipare somme di danaro ingenti, spesso difficili da reperire, dal momento che il sistema bancario cinese non consente l'accesso al credito agli stranieri;
- i massimali fissati dalla polizza Allianz per ricoveri e altri trattamenti risultano insufficienti a coprire le spese sanitarie nel caso di dipendenti con un nutrito nucleo familiare. A tal proposito, si evidenzia che uno degli impiegati a contratto qui in servizio ha una famiglia composta da ben dieci membri. Inoltre, i rimborsi per accertamenti diagnostici preventivi sono previsti per il solo dipendente titolare della polizza, mentre ne rimane escluso l'intero nucleo familiare.

CONSIDERATA l'assenza di concorrenza per motivi tecnici, quali la presenza sul mercato locale di un numero ridotto di operatori economici in grado di fornire un servizio in linea con gli standard occidentali, nonché la peculiarità del servizio oggetto di acquisizione, i cui effetti ricadono sulla salute del personale in servizio presso questa sede;

CONSIDERATO che, sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato di riferimento in loco quali emergono dal complesso degli elementi qui comunque disponibili, il valore stimato dell'appalto ammonta a **CNY 350.000,00** pari a **EUR 50.140,39** al netto delle imposte indirette;

CONSIDERATO che il suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede;

CONSIDERATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera b) del DM n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

CONSIDERATO che, sulla base dell'articolo 11, comma 2, lettera b) del DM n. 192 del 2017, e avendo riguardo all'oggetto e alla natura dell'appalto, il contratto può essere aggiudicato con il criterio del minor prezzo;

DETERMINA

1. di avviare una procedura (gara n. 8734881 – CIG n. 9418417395) per acquisire il servizio di copertura assicurativa in favore del personale con contratto a legge locale di nazionalità italiana in servizio presso questa sede e dei familiari aventi diritto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo;
2. che la spesa connessa alla presente procedura sarà imputata al Sottoconto IV.02.04 "Oneri sociali a carico Amministrazione" del bilancio di sede;
3. di nominare quale responsabile unico del procedimento il Vice Commissario Amministrativo, Consolare e Sociale Giuseppe Laganà, che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto

affidamento, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in conformità con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi;

4. che la copertura assicurativa sia operante:
 - a) per tutti gli assicurati indipendentemente dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse condizioni patologiche, minorazioni fisiche o mutilazioni dalle quali gli assicurati stessi risultassero affetti all'atto della stipula del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire; saranno quindi incluse nell'assicurazione le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, nonché le malattie croniche e recidivanti;
 - b) per le spese mediche sostenute nel Paese di servizio degli assicurati o in altri Paesi, accessibili ed attrezzati per le relative cure, ove queste non siano disponibili nel Paese di servizio;
5. che, in deroga al principio di rotazione degli inviti, in considerazione della peculiarità del servizio oggetto di acquisizione, i cui effetti ricadono sulla salute del personale in servizio presso questa sede, nonché in considerazione del grado di soddisfazione maturato nel corso del rapporto contrattuale in scadenza (esecuzione a regola d'arte delle prestazioni assicurative pattuite, rispetto dei tempi e dei costi concordati), è consentita la partecipazione alla procedura di selezione anche all'operatore economico uscente, CIGNA CMB, con l'obiettivo primario di garantire un livello di tutela della salute del personale in sostanziale simmetria con i livelli essenziali di assistenza di cui al citato D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Chongqing, 23 Settembre 2022

Il Console Generale
Guido Bilancini